



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

- Legge 05/01/1994, n. 36
- Decreto Legislativo 11/05/1999, n. 152
- Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 258
- Legge Regionale Veneto 11/04/1980, n. 26
- Legge Regionale Veneto 16/04/1985, n. 33
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) – Provv. Consiglio Regionale Veneto 01/09/1989, n. 962

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 57 del 23/09/2004  
Integrato con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 3.11.2004  
(Definizione compenso spese istruttoria delle domande)



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### INDICE

#### TITOLO I GENERALITÀ

Art. 1. Compiti ed attribuzioni	pag. 5
Art. 2. Oggetto del Regolamento	pag. 5
Art. 3. Ambito ed efficacia del Regolamento	pag. 5
Art. 4. Definizioni.	pag. 6
Art. 5. Rinvio alla normativa esistente	pag. 8

#### TITOLO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

##### CAPO I – REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 6. Generalità	pag. 9
Art. 7. Domanda di autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico	pag. 9
Art. 8. Modificazioni dell'insediamento	pag. 9

##### CAPO II - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Art. 9. Ammissibilità	pag. 10
Art. 10. Documentazione e procedura	pag. 10

##### CAPO III - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Art. 11. Ammissibilità	pag. 11
Art. 12. Documentazione e procedura	pag. 11

##### CAPO IV – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 13. Ammissibilità .....	pag. 12
Art. 14. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione .....	pag. 12
Art. 15. Documentazione da inoltrare .....	pag. 13
Art. 16. Autorizzazioni allo scarico .....	pag. 14
Art. 17. Criteri per l'accettazione degli scarichi .....	pag. 14
Art. 18. Divieto di diluizione degli scarichi .....	pag. 14



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

Art. 19. Scarichi di sostanze pericolose .....	pag. 15
Art. 20. Sversamenti accidentali .....	pag. 15
Art. 21. Funzioni di vigilanza e controllo .....	pag. 15
Art. 22. Prelievi di campioni .....	pag. 16

### **TITOLO III**

#### **ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICAFOGNATURA**

##### **CAPO I – DISCIPLINA GENERALE**

Art. 23. Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura	pag. 17
Art. 24. Separazione degli scarichi	pag. 18
Art. 25. Utenti che non attivano il regime dell’approvvigionamento idrico dall’acquedotto comunale	pag. 18
Art. 26. Allacciamento di nuove reti fognarie	pag. 19

##### **CAPO II - MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO**

Art. 27. Generalità	pag. 20
Art. 28. Allacciamento alla fognatura separata	pag. 20
Art. 29. Allacciamento alla fognatura mista	pag. 22
Art. 30. Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste di impianto di depurazione.	pag. 22
Art. 31. Pozzetto di campionamento – acque reflue industriali	pag. 23

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Art. 32. Tariffe	pag. 24
Art. 33. Prescrizione per l’autodenuncia annuale	pag. 24
Art. 34. Compenso per spese istruttorie	pag. 25

### **TITOLO V**

#### **SISTEMA SANZIONATORIO**

Art. 35. Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi	pag. 26
--	---------



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 36. Disposizioni transitorie	pag. 28
ALLEGATO 1	pag. 30
ALLEGATO 2	pag. 32
ALLEGATO 3	pag. 36



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### TITOLO I GENERALITÀ

#### Art. 1

#### COMPITI ED ATTRIBUZIONI

1. Il Comune di Colognola ai Colli ha tra i propri compiti e attribuzioni:
  - il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo;
  - l'allestimento e conduzione dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto nonché di smaltimento dei fanghi residui;
  - le funzioni di vigilanza e controllo.-
2. Il Comune può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.-

#### Art. 2

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, così come definite dal D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 258.-
2. Sono oggetto del regolamento:
  - a) le modalità di rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento e/o allo scarico;
  - b) il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
  - c) le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
  - d) i criteri per la determinazione delle spese istruttorie di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di pagamento;
  - e) le sanzioni;
  - f) la gestione amministrativa dell'utenza.-
3. Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicati.-

#### Art. 3

#### AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e sostituirà tutte le norme dei Regolamenti Comunali in materia di servizio di fognatura in contrasto con esso.-



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### Art. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- “abitante equivalente”: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi, oppure la produzione di 200 litri di acqua di scarico al giorno. Nel calcolo si farà riferimento a quel valore (BOD5 o volume di acqua di scarico) da cui risulterà il numero maggiore di abitanti equivalenti;
- “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 18 D.Lgs. n. 258/2000).-  
Le acque reflue industriali sono poi distinte tra quelle soggette alla disciplina specifica e quelle che sono assimilate alle acque reflue domestiche, e pertanto soggette alla normativa delle medesime.-

Sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti per un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e s.m. e i.. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13/06/2002;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo:
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
- f) alberghi, pensioni;
- g) bar, ad esclusione di quelli con presenza di laboratorio di pasticceria;
- h) ristoranti;
- i) campeggi;
- j) circoli ricreativi, luoghi di convegno o riunioni;
- k) insediamenti scolastici, esclusi i laboratori annessi;
- l) impianti sportivi;
- m) mense aziendali;



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

- n) uffici e studi tecnici, in presenza di scarichi provenienti dai soli servizi igienici;
  - o) negozi commerciali al dettaglio, in presenza di scarichi provenienti dai soli servizi igienici;
  - p) magazzini all'ingrosso o di commercio al dettaglio, in presenza di scarichi provenienti dai soli servizi igienici;
  - q) servizi igienici anche provenienti da stabilimenti industriali, purché separati da reflui del ciclo del processo tecnologico;
  - r) attività commerciali o industriali, che non comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 1 del presente Regolamento;
- “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
  - “agglomerato”: area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
  - “rete fognaria”: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
  - “scarichi esistenti”: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13/06/1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data di approvazione sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;
  - “fognature separate”: la rete fognaria costituita da due condotte: una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca), che può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera);
  - “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
  - “acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
  - “stabilimento industriale” o, semplicemente, “stabilimento”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali, industriali e artigianali, che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs.n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

- “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- “Gestore”: l’Ente o il Consorzio che gestisce depuratore e rete fognaria consortile alla quale sono allacciate le varie reti di fognatura comunali.-

### Art. 5

#### RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in materia di Igiene e Sanità Pubblica e di Tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Veronese.-





# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

### **IN PUBBLICA FOGNATURA**

#### **CAPO I**

#### **REGIME AUTORIZZATORIO**

##### **Art. 6**

##### **GENERALITA'**

1. Per l'autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:
  - A) gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, nel rispetto del presente Regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico, ma dovrà essere fatta richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura;
  - B) gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, nel rispetto del presente Regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico, ma dovrà essere fatta richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura;
  - C) per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, deve essere presentata al Comune di Colognola ai Colli, dal titolare dello scarico, una dichiarazione che certifichi che le attività commerciali, industriali e artigianali, non comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 1 del presente Regolamento, secondo il modello all'uopo predisposto.-

##### **Art. 7**

##### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

##### **ALL'ALLACCIAMENTO E/O ALLO SCARICO**

1. La domanda di autorizzazione va inoltrata al Comune di Colognola ai Colli, su modelli predisposti e secondo le modalità del presente regolamento, che provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.-

##### **Art. 8**

##### **MODIFICAZIONI DELL'INSEDIAMENTO**

1. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quei soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico e/o all'allacciamento. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale,



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.-

### CAPO II

#### SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

##### Art. 9

##### AMMISSIBILITÀ

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente Regolamento, come richiamato nel precedente art. 6 - Generalità e potranno essere immesse nella rete pubblica previa autorizzazione all'allacciamento, comprendente eventuali prescrizioni impartite dal comune a seconda delle differenti reti presenti nel territorio o per altre motivazioni tecniche.-
2. Per gli allacciamenti dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal presente Regolamento e elencate al Titolo III - Capo II – Modalità Tecniche di allacciamento.-

##### Art. 10

##### DOCUMENTAZIONE E PROCEDURA

1. I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione all'allacciamento, prima dell'attivazione dello scarico.-
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, va presentata al Comune di Colognola ai Colli, corredata da una planimetria (scala 1:100 o 1:200) in formato A4 o A3, comprendente il fabbricato da allacciare, con indicazione dello schema scarichi e segnalazione del punto di allaccio su pozzetto esistente o da eseguire a cura del comune.-
3. L'ufficio incaricato comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.-
4. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio incaricato, se nulla-osta, e previo versamento delle spese di istruttoria, come quantificate nel successivo art. 34 – Compenso per spese istruttorie, rilascia l'autorizzazione allo scarico, con indicazione di eventuali prescrizioni tecniche.-
5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.-

### CAPO III

#### SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

##### Art. 11

##### AMMISSIBILITÀ

1. Gli scarichi di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente Regolamento, come richiamato nel precedente art. 6 - Generalità e potranno essere immesse nella rete pubblica previa autorizzazione all'allacciamento, comprendente eventuali prescrizioni impartite dal comune a seconda delle differenti reti presenti nel territorio o per altre motivazioni tecniche.-
2. Per gli allacciamenti dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal presente Regolamento ed elencate al Titolo III - Capo II – Modalità Tecniche di allacciamento.-

##### Art. 12

##### DOCUMENTAZIONE E PROCEDURA

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche, che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione all'allacciamento, prima dell'attivazione dello scarico.-
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, va presentata al Comune di Colnola ai Colli, corredata da:
  - a) una dichiarazione, resa nelle forme di legge, che certifichi che le attività commerciali, industriali e artigianali, non comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 1 del presente regolamento;
  - b) una planimetria (scala 1:100 o 1:200) in formato A4 o A3, comprendente il fabbricato da allacciare, con indicazione dello schema scarichi e segnalazione del punto di allaccio su pozzetto esistente o da eseguire a cura del comune.-
3. L'ufficio incaricato comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.-
4. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio incaricato, se nulla-osta, e previo versamento delle spese di istruttoria, come quantificate nel successivo art. 34 – Compenso per spese istruttorie, rilascia l'autorizzazione allo scarico, con indicazione di eventuali prescrizioni tecniche.-
5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.-

**6.** Nel caso in cui lo stabilimento oggetto di richiesta di autorizzazione per l'allacciamento di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche comprenda scarichi di acque reflue industriali, ancorché separate, dovrà essere effettuata unica richiesta di autorizzazione allo scarico per acque reflue industriali, conformemente alle disposizioni del successivo Capo IV.-

### CAPO IV

#### SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

##### Art. 13

##### AMMISSIBILITÀ

**1.** Gli scarichi di acque reflue industriali di stabilimenti industriali nuovi o esistenti sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni e del presente Regolamento.-

##### Art. 14

##### PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

**1.** I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.-

**2.** La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, va presentata al Comune di Colognola ai Colli, corredata della documentazione di cui al successivo art. 15 – Documentazione da inoltrare.-

**3.** L'ufficio incaricato comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.-

**4.** Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, esamina la correttezza della documentazione, la valutazione della fattibilità, e, previo versamento delle spese di istruttoria come quantificate nel successivo art. 34 – Compenso per spese istruttorie, invia la documentazione al Gestore per l'acquisizione del prescritto parere, sempre che lo stesso non sia già stato allegato alla domanda del richiedente; nel caso in cui il parere sia allegato, non potrà avere data anteriore di 180 giorni da quella della domanda di autorizzazione allo scarico.-



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

5. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio incaricato, se nulla-osta, rilascia l'autorizzazione allo scarico, con indicazione di eventuali prescrizioni tecniche; l'invio al Gestore per l'acquisizione del parere di cui al comma 4, comporta la sospensione dei termini previsti dal presente comma.-
6. Il termine di cui al comma 5 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.-
7. La domanda di autorizzazione va redatta su modulo predisposto e secondo le modalità del presente regolamento.-
8. A seguito di un sopralluogo ispettivo sullo stato del sistema fognario e sul sistema di approvvigionamento idrico, da acquedotto o da altra fonte, il Comune potrà emettere notifiche di adeguamento e/o di messa a norma. In caso di inadempienza da parte del richiedente, il Sindaco del Comune provvederà all'emissione di apposite ordinanze.-

### Art. 15

#### DOCUMENTAZIONE DA INOLTTRARE

1. Le domande di autorizzazione all'allacciamento dovranno essere presentate al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, la domanda dovrà essere sottoscritta dal rappresentante del consorzio medesimo.-
2. Le istanze andranno presentate al comune di Colognola ai Colli su modulo predisposto, corredata dei dati e completa della seguente documentazione:
  - Planimetria (scala 1:100 o 1:200), con evidenziato il fabbricato da allacciare, completa:
    - dei vari reparti di produzione;
    - dei servizi igienici e delle altre destinazione dei vani;
    - delle reti interne di fognatura acque nere, acque bianche, acque di processo e degli eventuali impianti di pretrattamento;
    - dell'indicazione del pozzetto di campionamento al fine del controllo delle acque reflue, come da successivo art. 31 – Pozzetto di campionamento – acque reflue industriali;
    - del punto d'innesto nel pozzetto d'allacciamento di cui al successivo art. 27 - Generalità;
    - della quota del punto d'innesto riferita al piano stradale;
    - della fonte di approvvigionamento idrico;Tutta la documentazione sopraelencata dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato;
  - Relazione con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricevente e, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.-

**3.** Nel caso di scarichi di sostanze di cui all'allegato 2 del presente Regolamento (tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99) derivanti dai cicli produttivi indicati nel medesimo allegato 2, la domanda di cui al comma precedente dovrà altresì indicare:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- b) l fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.-

### Art. 16

#### AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

**1.** L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.-

**2.** L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.-

**3.** In caso di passaggio di titolarità dell'attività da cui si origina lo scarico, il nuovo titolare non può utilizzare dell'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve munirsi di una nuova specifica autorizzazione.-

### Art. 17

#### CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DEGLI SCARICHI

**1.** I limiti per lo scarico in pubblica fognatura indicati nell'allegato 1 del presente regolamento sono obbligatori in assenza di limiti adottati dal Gestore e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dell'impianto, o in mancanza di un impianto finale di trattamento, in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.-

**2.** Limiti diversi possono essere adottati dal Gestore o imposti dallo stesso, relativamente ai valori di emissione riferiti al singolo scarico industriale, ferma restando l'inderogabilità ai limiti fissati dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 152/99.-

### Art. 18



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI

1. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,15,16,17 e 18 dell'allegato 3 del presente Regolamento (tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99), prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni. L'autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.-

#### Art. 19

### SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

1. Per le acque di processo contenenti le sostanze dell'allegato 2 del presente Regolamento, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento, o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Nell'autorizzazione può essere richiesto che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.-

#### Art. 20

### SVERSAMENTI ACCIDENTALI

1. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Comune ed al gestore, prima telefonica, quindi scritta.-
2. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.-
3. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dal Comune.-
4. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale ARPAV competente per territorio.-
5. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si darà debita comunicazione direttamente alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per il territorio.-

#### Art. 21

### FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

1. Il Comune organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste dalla normativa di settore, anche avvalendosi del Gestore o di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate.-
2. Il Comune di Colognola ai Colli ed il Gestore sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.-
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Comune, sentito il Gestore, procede, secondo la gravità dell'infrazione, con la procedura sottoelencata:
  - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.-
4. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui all'allegato 2 del presente Regolamento, l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Comune, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.-
5. Il Comune, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

### Art. 22

#### PRELIEVI DI CAMPIONI

1. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Comune o da soggetti da questi incaricati, per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto dall'art. 19 - Scarichi di sostanze pericolose, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura, tramite apposito pozzetto.-





# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### TITOLO III

## ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

#### CAPO I

#### DISCIPLINA GENERALE

#### Art. 23

#### OBBLIGATORIETÀ

#### DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI ALLA PUBBLICA

#### FOGNATURA

1. Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a carico dei titolari e secondo le modalità e prescrizioni del presente Regolamento.-
2. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze, in esecuzione del presente articolo.-
3. Per località servita da pubblica fognatura, deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica, o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa, ad una distanza massima dall'insediamento di m. 50,00.-
4. Nel caso di località che comprendano più fabbricati, dovrà essere elaborato, a cura dei titolari degli scarichi, un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione da parte del Comune.-
5. L'obbligatorietà di allacciamento potrà decadere nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali, fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili. La valutazione dell'obbligatorietà sarà di volta in volta definita dal Comune. In caso di distanze superiori a quelle previste o in presenza di ostacoli di cui al comma precedente, e quindi fuori dall'obbligatorietà dell'allacciamento, se in presenza della volontà comunque da parte del titolare dello scarico di eseguire l'allacciamento al collettore fognario, il Comune potrà valutare la possibilità di intervenire con un contributo parziale dell'opera o realizzando una parte dell'opera stessa.-
6. Il Comune si riserva la possibilità di derogare le prescrizioni del presente articolo nei casi di insediamenti esistenti serviti da sistemi depurativi autonomi, dotati di regolare autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalle competenti Autorità.-
7. Per i nuovi insediamenti, che diano luogo a scarichi di acque reflue domestiche o industriali, in zone servite dalla fognatura comunale, il Comune non rilascerà il certificato di agibilità in mancanza di autorizzazione all'allacciamento o allo scarico alla pubblica fognatura.-



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### Art. 24

#### SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue.-
2. Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche).-
3. Tale obbligo riguarderà altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Comune dovesse separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.-
4. Il Comune, per particolari condizioni tecniche o ambientali, potrà valutare l'emissione di diverse prescrizioni o deroghe.-

### Art. 25

#### UTENTI CHE NON ATTIVANO IL REGIME DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

1. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate, che hanno per recapito la pubblica fognatura.-
2. Tali utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Comune guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.-
3. I contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Comune, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo.-

#### MODALITÀ DI ESERCIZIO

Prima dell'attivazione degli attingimenti, gli interessati dovranno comunicare al Comune:

- il tipo di contatore installato;
- la marca;
- la matricola;
- il numero di cifre;
- il diametro della tubazione.
- il Comune provvederà per mezzo di propri incaricati alla sigillatura del misuratore, che non potrà essere manomesso se non previa autorizzazione rilasciata dal Comune stesso.-



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### COMUNICAZIONE DI GUASTO

In caso di guasto, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Comune. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.-

#### Art. 26

#### ALLACCIAMENTO DI NUOVE RETI FOGNARIE

1. Per il potenziamento e l'estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmessa al Gestore la richiesta di allacciamento alla rete esistente; tale richiesta sarà corredata dal progetto dell'opera, sul quale il Gestore esprimerà il parere di conformità tecnica. Nella progettazione dovranno essere messe in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della rete, e in particolar modo la quantità e qualità dei liquami condotti, il calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali utilizzati, del tracciato, le pendenze, le opere speciali, nonché l'ubicazione dei singoli pozzetti di ispezione, che dovranno essere posti ad ogni cambiamento di direzione e, nei tratti rettilinei, fino ad una distanza massima di circa 50 m. uno dall'altro. Nei casi in cui particolari condizioni tecniche di tracciato, pendenze, dimensionamento, ecc. lo giustifichino, il Gestore potrà variare tale distanza, mantenendo comunque la funzionalità per gli interventi manutentivi.-
2. Qualora si tratti di area già parzialmente edificata, dovrà essere incluso l'elenco degli stabilimenti industriali, con descrizione delle relative attività e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative.-
3. Nel caso di progetti elaborati direttamente dal Gestore, gli stessi verranno sottoposti al Comune per le necessarie autorizzazioni. Compiuti gli accertamenti d'ufficio, finalizzati a verificare la capacità ricettiva dei collettori e degli impianti di depurazione, il Gestore comunica al Comune o al privato richiedente, la decisione di procedere direttamente alla realizzazione delle opere a spese del richiedente, o in alternativa di autorizzare il richiedente all'esecuzione delle opere, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle specifiche che gli saranno comunicate, unitamente alle eventuali condizioni per recapitare i nuovi scarichi nei collettori esistenti.-
4. Terminata la realizzazione dell'opera di fognatura, l'esecutore dell'opera richiederà la visita di verifica per la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato, a cui dovranno presenziare i proprietari o i loro rappresentanti di fiducia, per fornire le informazioni necessarie, nonché quant'altro richiesto per il controllo, come specificato dal presente Regolamento.-
5. Nel caso di opere realizzate da privati, il Gestore trasmetterà al Comune il parere di conformità dell'opera.-

## CAPO II

### MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### Art. 27 GENERALITA'

1. Chiunque intenda eseguire opere di allacciamento alla pubblica fognatura, nonché di modifica, riparazione o sostituzione di allacciamenti esistenti, dovrà presentare domanda al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.-
2. Per quanto possibile, le unità immobiliari limitrofe dovranno tendere a riunire i propri scarichi, pur tenendo separate le acque nere da quelle bianche, ed effettuare un unico allacciamento alla fognatura pubblica. Il Comune valuterà le singole situazioni e darà disposizioni in merito.-
3. Il Comune di Colognola ai Colli provvede a propria cura e spese alla realizzazione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento e del relativo pozzetto sifonato in corrispondenza del confine di proprietà; sono a carico degli utenti richiedenti le opere di allacciamento fino al suddetto pozzetto. Tutte le opere di scavo, di reinterro, di ripristino, murarie e qualsiasi altra opera in proprietà privata, sono sempre a carico del richiedente.-
4. Il pozzetto di allacciamento eseguito dal Comune, salvo differenziazioni dovute a specifiche esigenze tecniche, sarà costituito da prolunghe di cemento della misura interna idonea ad alloggiare sifone con doppia ispezione sigillata con relativo chiusino in ghisa posto a quota da poter essere ispezionabile; l'utente autorizzato dovrà procedere all'allacciamento diretto al sifone sopraddetto senza apportare alcuna modifica se non autorizzata dal Comune, per comprovate esigenze tecniche specifiche.-
5. L'immissione degli scarichi potrà avvenire direttamente nel collettore stradale, senza necessità del pozzetto d'ispezione. Qualora l'allacciamento ricada nelle vicinanze di un pozzetto d'ispezione esistente, l'immissione dovrà avvenire direttamente in quest'ultimo. La tubazione privata dovrà corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti.-
6. Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi di ordine tecnico o igienico, il Comune potrà far adottare accorgimenti tecnici in deroga alle norme di cui sopra.-
7. Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura, dovranno avere andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che potranno essere concesse dal Comune. L'immissione nel collettore principale dovrà avvenire, nel senso della confluenza, mediante un angolo non superiore a 45 gradi.-
8. Nel caso di costruzione o ripristino di fognature stradali, il Comune provvederà all'esecuzione in sede stradale delle opere per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati inesistenti o non idonei. Gli oneri di tali interventi sono a carico dell'utente, singolarmente o in forma associata.-

### Art. 28 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SEPARATA FOGNATURA NERA



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

1. La canalizzazione delle acque nere, che all'interno della proprietà privata collega i discendenti con l'imbocco della pubblica fognatura, dovrà avere un diametro interno ottenuto mediante calcolo delle portate dei liquami afferenti; essa dovrà inoltre avere pendenza idonea al normale scorrimento (senza presenza di alcuna contropendenza) ed il suo tracciato dovrà attraversare la minor quantità possibile di area fabbricata; tale canalizzazione dovrà essere realizzata con materiali idonei, secondo la normativa vigente.-
2. Nella costruzione delle canalizzazioni, all'interno delle proprietà private, devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta tenuta, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno, sia alla fuoriuscita di liquami dall'interno, nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura. Dovranno essere previste anche le sifonature dei singoli apparecchi installati, nonché i condotti di ventilazione. Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente regolamento o prescritto dal Comune.-
3. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili dovrà avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. Il Comune potrà autorizzare l'uso di scarichi con bocche di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché siano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque, qualora la condotta dovesse andare in pressione.-
4. I danni che comunque potessero derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi a livelli inferiori al piano stradale, saranno a carico del richiedente.-
5. Nel caso di terreni cedevoli, dovrà essere realizzata una platea di calcestruzzo su cui dovranno essere poggiate le tubazioni. In caso di terreni fortemente cedevoli il cemento dovrà essere armato.-
6. Gli innesti dovranno formare tra loro e la fognatura nel senso della confluenza un angolo non superiore a 45 gradi.-

### FOGNATURA BIANCA

1. Le acque meteoriche di dilavamento, provenienti da giardini, orti, cortili, tetti ecc. potranno essere scaricate nella rete di fognatura bianca se la stessa, su parere tecnico del comune, ne consentirà lo scarico; l'eventuale allaccio dovrà avvenire con tubo di materiale adeguato e diametro calcolato secondo le portate convogliate.-
2. È fatto assolutamente divieto in ogni caso di introdurre in questi tubi di raccolta scarichi diversi dalle acque meteoriche di dilavamento, e di utilizzarli come sfiato per qualsiasi rete di scarico.-

### SOPPRESSIONE DI POZZI NERI, POZZI ASSORBENTI E IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE.

1. I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in vigore del sistema separato di fognatura, comprendente anche un sistema di depurazione finale, dovranno provvedere, entro il termine stabilito dal Comune, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri, assorbenti e degli impianti di



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

chiarificazione, e all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica, separando le acque meteoriche di dilavamento dalle acque nere.-

2. Il Comune potrà decidere la continuità di funzionamento degli impianti di chiarificazione nell'ambito di particolari realtà comunali esistenti, per esigenze tecniche, dovute alla conformazione dei luoghi o alle caratteristiche della pubblica fognatura.-

### Art. 29

#### ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA

1. Per l'allacciamento alla fognatura mista valgono le disposizioni contenute nell'art. 28 - Allacciamento alla fognatura separata, mantenendo separati gli scarichi di acque nere da quelli convoglianti acque bianche.-

2. Lo scarico delle acque bianche potrà essere ricongiunto con lo scarico delle acque nere, per l'immissione nel collettore unico di fognatura, solo in prossimità del limite di proprietà e comunque oltre il pozzetto sifonato d'allaccio.-

3. Per le acque reflue domestiche, nel caso in cui la rete fognaria presenti caratteristiche costruttive (tipo di materiali, diametri, pendenze, ecc.) non idonee ad un regolare convogliamento, il Comune potrà imporre impianti di chiarificazione, realizzati e dimensionati secondo quanto previsto al successivo art. 30 – allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste di impianto di depurazione.-

### Art. 30

#### ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE FOGNATURE SPROVVISTE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE

1. Per i nuovi insediamenti o insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi, è fatto obbligo di installare impianti di chiarificazione progettati e dimensionati secondo quanto previsto dall'allegato 5 della "Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento", del 04/02/1977.-

2. In tali impianti non devono essere convogliate le acque meteoriche di dilavamento.-

3. Per i nuovi insediamenti, o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, il Comune non rilascerà il certificato di agibilità in mancanza di autorizzazione all'allacciamento o allo scarico alla pubblica fognatura.-

#### IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE

1. Gli impianti di chiarificazione devono essere costruiti in proprietà privata, a tenuta stagna e a perfetta regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, una idonea raccolta del fango nel secondo e l'uscita continua del liquame chiarificato. Nelle fosse settiche tricamerale le acque provenienti da WC, latrine, orinatoi debbono essere immessi nella prima



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

camera; le acque provenienti da lavelli, lavandini, acquai, lavatoi, docce, vasche da bagno o comunque saponose, devono invece essere ammesse nella seconda camera.-

### CONDOTTI DI BY-PASS

1. Al fine di consentire un immediato allacciamento al sistema di fognatura separata, al momento della sua realizzazione, gli impianti di chiarificazione debbono essere dotati di condotto di by-pass, per l'esclusione degli impianti stessi e l'immissione diretta dei liquami nella rete fognaria delle acque nere.-

### MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE

1. Gli impianti di chiarificazione devono essere mantenuti in condizione di perfetta efficienza, sotto la responsabilità degli utenti, mediante lo svuotamento periodico del comparto fanghi (con sistema pneumatico inodore), pulizia, e quant'altro si rendesse necessario.-

### SOPPRESSIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE

1. All'entrata in esercizio del depuratore terminale, salvo diverse disposizioni del Comune, gli impianti di chiarificazione dovranno essere disattivati secondo le modalità previste al precedente art. 28 – Allacciamento alla fognatura separata.-

## Art. 31

### POZZETTO DI CAMPIONAMENTO – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Gli scarichi industriali devono far confluire tutte le loro acque in un unico tronco di fognatura, separatamente dalla rete delle acque bianche. Gli scarichi derivanti dalle singole lavorazioni dovranno essere tenuti separati da quelli provenienti dai servizi (wc, lavandini, docce, mense, ecc.). Prima dell'immissione nel tronco di fognatura unico dovrà essere installato un apposito pozzetto di campionamento.-

2. Il pozzetto di campionamento dovrà avere di norma una profondità pari al doppio del diametro dello scarico, misurata al di sotto del tubo di uscita dal pozzetto, salvo diverse prescrizioni emanate dal Comune.-

3. Al termine del tronco unico di fognatura, dovrà essere installato un pozzetto di consegna, collocato al limite della proprietà privata, contenente sifone e braga d'ispezione. Detto pozzetto dovrà consentire l'installazione di attrezzatura di campionatura automatica dei reflui scaricati.-

4. Per gli insediamenti preesistenti, i titolari degli scarichi dovranno adeguarsi alle norme suddette entro il termine di 6 mesi. In caso di particolari difficoltà tecniche per l'attuazione, il Comune detterà le prescrizioni del caso.-



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 32

#### TARIFFE

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 05/01/1994 n. 36:
  - a) la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;
  - b) gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti;
  - c) per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate;  
Per gli scarichi industriali, vale la tariffa definita dalla Regione Veneto nella L.R. 11/04/1980, n. 26.-
2. Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 36/94, per la riscossione della tariffa, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23/12/1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato, o direttamente dal Comune.-

#### Art. 33

#### PRESCRIZIONE PER L'AUTODENUNCIA ANNUALE

1. Sono tenuti all'autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione dei canoni relativi ai pubblici servizi di fognatura e depurazione, i soggetti sotto indicati, con le modalità di seguito specificate:
  - a) i titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, esclusi gli utenti a regime forfetario che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i seguenti dati:
    - lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell'anno precedente;
    - numero di metri cubi prelevati nell'anno precedente.In mancanza di denuncia si provvederà a determinare il consumo idrico come previsto all'art. 32 comma 3 del presente Regolamento;
  - b) i titolari di scarichi di acque reflue industriali, sono tenuti a denunciare entro il 15 Febbraio di ogni anno, per l'anno precedente, gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe, facendo uso dei moduli all'uopo predisposti, contenenti i seguenti termini:
    - b.1 Elementi quantitativi: dovranno essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua emunti da pozzi di autoapprovvigionamento idrico in dotazione all'insediamento, desunti dalla lettura di appositi contatori, gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento, nonché i prelievi idrici complessivi.Oltre ai prelievi dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati in





# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

fognatura. Il Comune potrà chiedere l'installazione di idonei strumenti di misura delle portate effettivamente scaricate nella pubblica fognatura;

b.2 Elementi qualitativi: oggetto di autodenuncia sono i valori medi annuali relativi ai parametri riportati nella scheda di autodenuncia all'uopo predisposta, da desumersi attraverso controlli periodici.-

2. Il Comune potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubbliche autorità territorialmente competenti, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste.-

### Art. 34

#### COMPENSO PER SPESE ISTRUTTORIE

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente regolamento sono a carico del richiedente, e definite con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 3.11.2004, che diversifica gli importi per le sotto elencate tipologie:

- a) scarichi domestici: per ogni pratica istruita riferita ad un unico edificio o blocco, comprendente anche più unità immobiliari; **€ 100,00=**;
- b) attività artigianali, direzionali, commerciali ed altre attività diverse dal domestico, con scarichi assimilabili ad acque reflue domestiche: per ogni unità immobiliare **€150,00=**;
- c) attività industriali con scarichi assimilabili ad acque reflue domestiche: per ogni unità immobiliare **€ 200,00=**;
- d) attività con scarichi di acque reflue industriali: per ogni unità immobiliare **€ 250,00=**;

2. E' facoltà del Comune di Colognola ai Colli, in casi di particolare complessità, addebitare al richiedente le spese d'istruttoria sostenute per consulenze, analisi specifiche, sopralluoghi, accertamenti, etc., che si rendessero necessari.-



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### TITOLO V

### SISTEMA SANZIONATORIO

#### Art. 35

#### SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, valgono i seguenti commi per le sanzioni amministrative:
- a) chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m. e i., ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2 del medesimo decreto, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1 o dell'articolo 34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da € 2.582,28 ad € 25.822,84;
  - b) chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da € 5.164,56 ad € 51.645,68. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da € 516,45 ad € 2.582,28;
  - c) chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,91 ad € 12.911,42. Si applica la sanzione prevista a chi effettuando al momento all'entrata in vigore del D.Lgs n. 152/99 scarichi di acque reflue esistenti in base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12, che prevede:
    - Coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal D.Lgs. n. 152/99, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque, tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente;
  - d) chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 22, comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,91 ad € 5.164,56. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta a un quinto;
  - e) chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,91 ad € 12.911,42.-



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

2. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, valgono i seguenti commi per le sanzioni penali:
- a) chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.032,91 ad € 7.746,85;
  - b) alla stessa pena stabilita al punto a), soggiace chi effettuando al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99 scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa preveggenente non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, comma 12;
  - c) quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 dell'allegato 5, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni;
  - d) chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 52 è punito con la pena di cui al precedente comma 1 lettera c);
  - e) chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalla Regione Veneto o dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 2.582,28 ad € 25.822,84. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 5.164,56 ad € 103.291,37
  - f) il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri - doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 55 e 354 del codice di procedura penale;
  - g) chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalla Regione Veneto ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 59, comma 1.-



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

### TITOLO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 36

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune si riserva di effettuare tutti i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi ritenuti necessari e/o opportuni, nonché di valutare l'opportunità di richiedere, con atto motivato, in riferimento agli scarichi già autorizzati al momento del conferimento, di rinnovare la richiesta di autorizzazione.-
2. In riferimento art. 23 - Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura, nelle località servite da pubblica fognatura, è fatto obbligo l'esecuzione dell'allacciamento, con spese a carico dei titolari, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.-
3. In riferimento art. 24 - Separazione degli scarichi, per gli insediamenti già allacciati alla rete fognaria, è fatto obbligo di separare le acque bianche da quelle nere entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.-
4. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 45. Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, ad adottare le misure necessarie a evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti a osservare le norme, le prescrizioni e i valori limite stabiliti, secondo i casi, dalla normativa regionale ovvero dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33 vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99, in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 152/99.-
5. I titolari di scarichi di acque reflue industriali, già allacciati alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, dovranno presentare domanda di autorizzazione allo scarico, nelle forme e nelle procedure della presente normativa, nel termine perentorio di mesi sei dalla data di approvazione del presente regolamento. Saranno fatte salve le domande di autorizzazione allo scarico già presentate ed ancora in itinere, le quali dovranno eventualmente essere integrate nella documentazione mancante; i versamenti già eseguiti saranno ritenuti validi; per coloro che non hanno effettuato i versamenti previsti dal precedente regolamento, saranno applicate le tariffe di cui all'art. 34 – Compenso per spese istruttorie.-
6. I titolari di scarichi di acque di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche, già allacciati alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico o all'allacciamento, dovranno presentare



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

domanda di autorizzazione all'allacciamento, nelle forme e nelle procedure della presente normativa, entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale con atto successivo. Saranno fatte salve le domande di autorizzazione allo scarico e/o all'allacciamento già presentate ed ancora in itinere, le quali dovranno eventualmente essere integrate nella documentazione mancante; i versamenti già eseguiti saranno ritenuti validi; per coloro che non hanno effettuato i versamenti previsti dal precedente regolamento, saranno applicate le tariffe di cui all'art. 34 – compenso per spese istruttorie.-

7. E' facoltà del Comune di Colognola ai Colli imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista dagli artt. 12 e 15 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.-



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

## ALLEGATO 1 VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA (TAB. 3 – ALLEGATO 5 D.LGS. n. 152/99)

Numero Parametro	Sostanze	Unità Di Misura	Scarico In Pubblica Fognatura (*)
1	pH		5,5-9,5
2	Temperatura	°C	30°
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	200
7	BOD5 (come O2)	mg/L	250
8	COD (come O2)	mg/L	500
9	Alluminio	mg/L	2
10	Arsenico	mg/L	0,5
11	Bario	mg/L	-
12	Boro	mg/L	4
13	Cadmio	mg/L	0,02
14	Cromo totale	mg/L	4
15	Cromo VI	mg/L	0,2
16	Ferro	mg/L	4
17	Manganese	mg/L	4
18	Mercurio	mg/L	0,005
19	Nichel	mg/L	4
20	Piombo	mg/L	0,3
21	Rame	mg/L	0,4
22	Selenio	mg/L	0,03
23	Stagno	mg/L	-
24	Zinco	mg/L	1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	0,3



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

Numero Parametro	Sostanze	Unità Di Misura	Scarico In Pubblica Fognatura (*)
27	Solfuri (come S)	mg/L	2
28	Solfiti (come SO <sub>2</sub> )	mg/L	2
29	Solfati (come SO <sub>3</sub> )	mg/L	1000
30	Cloruri	mg/L	1200
31	Fluoruri	mg/L	12
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	10
33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/L	30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	30
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	40
37	Idrocarburi totali	mg/L	10
38	Fenoli	mg/L	1
39	Aldeidi	mg/L	2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	0,4
41	Solventi organici azotati (1)	mg/L	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (2) tra cui:	mg/L	0,05
45	aldrin	mg/L	0,01
46	dieldrin	mg/L	0,01
47	endrin	mg/L	0,002
48	isodrin	mg/L	0,002
49	Solventi clorurati (2)	mg/L	2
50	Escherichia coli	UFC/100 ml	-
51	Saggio di tossicità acuta	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale	

(\*) I limiti per lo scarico in pubblica fognatura indicati in tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni., sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità d'ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale

1. Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT

2. Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 45, 46,47 e 48



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

<b>ALLEGATO 2</b>			
<b>LIMITI DI EMISSIONE PER UNITA' DI PRODOTTO</b>			
<b>RIFERITI A SPECIFICI CICLI PRODUTTIVI (**)</b>			
<b>(TAB. 3/A – ALLEGATO 5 D.LGS. n. 152/99)</b>			
SETTORE PRODUTTIVO	QUANTITA' SCARICATA PER UNITA' DI PRODOTTO (O CAPACITA' DI PRODUZIONE)	MEDIA MENSILE	MEDIA GIORNO (*)
<b>CADMIO</b>			
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico (1)			
Fabbricazione dei composti del cadmio	g/kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,5	
Produzione di pigmenti	g/kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
Fabbricazione di stabilizzanti	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	1,5	
Galvanostegia	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
<b>MERCURIO (SETTORE DELL'ELETTROLISI DEI CLORURI ALCALINI)</b>			
Salamoia riciclata – da applicare all'Hg presente negli affluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	0,5	
Salamoia riciclata – da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	1	
Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	5	
<b>MERCURIO (SETTORI DIVERSI DA QUELLO DELL'ELETTROLISI DEI CLORURI ALCALINI)</b>			
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro di vinile	g/t capacità di produzione di CVM	0,1	
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per altre produzioni	g/kg mercurio trattato	5	
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM	g/kg al mese mercurio trattato	0,7	
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio	g/kg al mese mercurio trattato	0,05	
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg	g/kg al mese mercurio trattato	0,03	
Industrie dei metalli non ferrosi -Stabilimenti di recupero del mercurio (1) - Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (1)			
SETTORE PRODUTTIVO	QUANTITA' SCARICATA PER UNITA' DI PRODOTTO	MEDIA	MEDIA GIORNO





# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

	(O CAPACITA' DI PRODUZIONE)	MENSILE	(*)
<b>ESACLOROCICLOESANO (HCH)</b>			
Produzione HCH	g HCH/t HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5	
<b>DDT</b>			
Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT	g/t di sostanza prodotte, trattate o utilizzate – valore mensile	4	8
<b>PENTACLOROFENOLO (PCP)</b>			
Produzione del PCP Na idrolisi dell'esaclobenzene	g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione	25	50
<b>ALDRIN, DIELDRIN, ENDRIN, ISODRIN</b>			
Produzione e formulazione di: Aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isoldrin	g/t capacità di produzione o capacità di utilizzazione	3	15
Produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione di HCB	10	
<b>ESACLOROBENZENE (HCB)</b>			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl4	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti (1)			
<b>ESACLOROBUTADIENE</b>			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCL4) mediante preclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCL4	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti (1)			
<b>CLOROFORMIO</b>			
Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano	g CHCl3/t di capacità di produzione di clorometani	10	
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	g CHCl3/t di capacità di produzione di clorometani	7,5	
<b>TETRACLORURO DI CARBONIO</b>			
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio	g CCl4/t di capacità di produzione totale di CCL4 e di percloroetilene	30	40
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza lavaggio	g CCl4/t di capacità di produzione totale di CCL4 e di percloroetilene	2,5	5
Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo) (1)			
Produzione di clorofluorocarburi (1)			
<b>SETTORE PRODUTTIVO</b>	<b>QUANTITA' SCARICATA PER UNITA' DI PRODOTTO</b>	<b>MEDIA</b>	<b>MEDIA GIORNO</b>



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

	(O CAPACITA' DI PRODUZIONE)	MENSILE	(*)
<b>1,2 DICLOROETANO (EDC)</b>			
Unicamente produzione 1,2 dicloroetano	g/t	2,5	5
Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	g/t	5	10
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (2)			
Trasformazione di 1,2 dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile	g/t	2,5	5
<b>TRICLOROETILENE</b>			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (2)	g/t	2,5	5
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli (2)	g/t		
<b>TRICLOROBENZENE (TCB)</b>			
Produzione di TCB per disidrociorazione e/o trasformazione di TCB	g/t	10	
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione (2)	g/t	0,5	
<b>PERCLOROETILENE (PER)</b>			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	g/t	2,5	5
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) (2)	g/t	2,5	5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli (2)			
Produzione di clorofluorocarbonio			

Note:

(\*) qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore della media giornaliera il doppio di quella mensile.

(\*\*) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, le autorità competenti l'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo previsto dall'art. 46 comma 2 e dell'art. 34 commi 2 e 4 del D.Lgs n. 152/99 e s.m. e i.. In tal caso valgono solo i limiti dell'allegato 1

Sostanza pericolosa	Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'art. 46 comma 2 e art. 34 commi 2 e 4
Cadmio	10 kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti dell'allegato 2 e le procedure dell'art. 34 D.Lgs. n. 152/99, quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera 1,5 mc.
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	è sempre richiesto il rispetto dell'allegato 2 e l'applicazione delle procedure dell'art. 34 D.Lgs. n. 152/99



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

Sostanza pericolosa	Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'art. 46 comma 2 e art. 34 commi 2 e 4
Mercurio (settore diversi dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	7,5 kg/anno di Hg
Esaclorocicloesano (HCH)	3 kg/anno di HCH
DDT	1 kg/anno di DDT
Pentaclorofenolo (PCP)	3 kg/anno di PCP
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin	è sempre richiesto il rispetto dell'allegato 2 e l'applicazione delle procedure dell'art. 34 D.Lgs. n. 152/99
Esaclorobenzene (HCB)	1 kg/anno di HCB
Esaclorobutadiene (HCBd)	1 kg/anno di HCBd
Cloroformio	30 kg/anno di CHCL3
Tetracloruro di carbonio (TETRA)	30 kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC)	30 kg/anno di EDC
Tricloroetilene (TRI)	30 kg/anno di TRI
Triclorobenzene (TCB)	è sempre richiesto il rispetto dell'allegato 2 e l'applicazione delle procedure dell'art. 34 del D.Lgs. n. 152/99
Percloroetilene	30 kg/anno di PER

- 1) Per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati nell'allegato 1 in relazione alla singola sostanza o alla famiglie di sostanze di appartenenza.
- 2) Per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati nell'allegato 1 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

	MEDIA GIORNO MG/L	MEDIA MESE MG/L
1,2 dicloroetano (EDC) Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quello che producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento Tricloroetilene (TRI)	0,2	0,1
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	0,5	1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli Triclorobenzene (TCB)	0,2	0,2
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione Percloroetilene (PER) Produzione di tricloroetilene (procedimenti TRI-PER)	1	0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli	0,2	0,1

Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nell'allegato 2 deve essere prevista una procedura di controllo che prevede:

- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame;
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.

La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommandole quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.



# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

<b>ALLEGATO 3</b>	
<b>TABELLA 5 ALLEGATO 5 D.LGS. n. 152/99</b>	
1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti.
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze di cui secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC) è provato il potere cancerogeno

(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2, l'ente Gestore può adottare per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.